

in considerazione nei propri bilanci. Pertanto, a nostro avviso, questa proroga dovrebbe essere soppressa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fontanini 18.1 e Mascia 18.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	398
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	196
<i>Hanno votato no</i> ..	202).

Prendo atto che gli onorevoli Guido Dussin e Rizzi hanno espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leo 20-bis 1 e 20-bis 2 del Governo, accettati dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	408
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	401
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vigni 21.7, Iannuzzi 21.19 e Boato 21.27, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	421
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> ..	227).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente porre una questione. L'onorevole Vigni aveva manifestato l'intenzione di parlare sugli identici emendamenti Vigni 21.7, Iannuzzi 21.19 e Boato 21.27. Lo aveva fatto presente questa mattina.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Ruzzante.

PIERO RUZZANTE. Le chiederei di consentire l'intervento ed annullare la votazione.

PRESIDENTE. Magari potrà prendere la parola sull'emendamento successivo. Non è possibile annullare la votazione.

PIERO RUZZANTE. No, signor Presidente, dovrebbe intervenire proprio sugli emendamenti appena votati. Lo aveva chiesto.

SERGIO SABATTINI. Cambiamo la modalità di gestione dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontanini 21.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo far rilevare che questa mattina avevo chiesto di parlare sugli emendamenti relativi all'articolo 21 che sono stati appena respinti. Mi è stato impedito di farlo. Sono quindi costretto a spie-

gare ora per quale ragione noi avevamo proposto un emendamento soppressivo dell'articolo 21 in materia di autostrade.

Infatti, a prescindere dalle valutazioni di merito sul contenuto dell'articolo 21, che analizzeremo in seguito esaminando i singoli emendamenti, vi è una domanda preliminare che noi abbiamo posto al Governo ed al relatore.

La domanda è la seguente: per quale motivo si interviene per legge sul sistema di regolazione delle concessioni autostradali, un sistema regolato e da regolare per via amministrativa? Non si comprende questa scelta, che è ingiustificata.

La nostra opinione è stata condivisa nella discussione in VIII Commissione anche da esponenti della maggioranza, e non è soltanto un'astratta questione di metodo. Infatti, intervenendo per via legislativa, si crea in primo luogo una sorta di mostro giuridico, nel senso che la madre di tutte le regole resta la convenzione-tipo, dalla quale discendono le convenzioni in essere con le società concessionarie, con tutte le modalità di regolazione delle tariffe, degli investimenti, dei servizi, degli anni di concessione e quant'altro. Successivamente, si interviene per regolare una singola parte del tutto, ovvero quella che riguarderà il rapporto fra tariffe e investimenti per eventuali nuovi atti aggiuntivi, e lo si fa per legge, producendo un vero e proprio obbrobrio sul piano giuridico.

In secondo luogo, si rileva il fatto che le modifiche al sistema tariffario, già previste dalla delibera CIPE n.319 del 1996 e dall'approvazione del IV atto aggiuntivo per la società Autostrade, dovrebbero essere atti regolatori standard. Intervenendo invece per legge, si legano le mani al regolatore pubblico per il futuro e per un periodo fino a dieci anni, con possibile lesione dell'interesse pubblico; al contempo, si mina la credibilità del sistema di regolazione.

Vorrei far rilevare che siamo di fronte ad una curiosissima e paradossale situazione: da un lato, in tantissimi casi il Governo espropria il Parlamento dei compiti che spetterebbero al Parlamento stesso — lo fa attraverso le deleghe legislative e la

decretazione d'urgenza — dell'altro, in un caso come questo, che è un tipico caso nel quale il Governo potrebbe e dovrebbe procedere per via amministrativa e assumersi le sue responsabilità, « scarica » invece sul Parlamento la responsabilità, dopo mesi e mesi nel corso dei quali il Governo stesso è stato paralizzato e diviso al suo interno da una controversia che ha coinvolto il ministro Lunardi, il ministro Tremonti, il CIPE e il nucleo di valutazione del NARS.

Questa, a nostro avviso, è un'insensatezza e per tale ragione avevamo proposto la soppressione dell'articolo 21. Il Governo può e deve affrontare e risolvere il problema con gli strumenti che ha già a disposizione, a cominciare dal CIPE.

Ciò detto, vorrei anche svolgere alcune considerazioni di merito. Innanzitutto, l'articolo 21 costituisce l'ammissione che il Governo non dispone delle risorse per realizzare le opere pubbliche e le infrastrutture annunciate e chiede, dunque, ai cittadini di pagarsele attraverso le tariffe. Berlusconi a *Porta a porta*, dieci giorni fa, ha detto una bugia clamorosa: ha detto che il CIPE ha già stanziato per le grandi opere 80 mila miliardi di vecchie lire. In realtà, sappiamo bene, dato che basta leggere tali dati sul sito del CIPE, che le risorse stanziare per la cosiddetta legge obiettivo sono pari a meno di 4 miliardi di euro, ovvero meno di 8 mila miliardi di vecchie lire, ovvero meno del 10 per cento di quanto Berlusconi annuncia a *Porta a porta*! In un paese normale già in quella trasmissione i giornalisti avrebbero « inchiodato » il Presidente del Consiglio alle proprie bugie. Il Governo oggi, su tale punto, dovrebbe dire la verità e non dire agli italiani che verranno diminuite le tasse, cosa che non avviene, e verranno costruite grandi opere, cosa che non avviene. Dovrebbe dire, invece, che se si vuole realizzare qualche opera dovranno pagarla gli italiani con le tariffe.

Illustreremo in seguito, in fase di esame dei nostri emendamenti, il modo in cui pensiamo si dovrebbero tutelare meglio l'interesse pubblico ed i diritti degli utenti

nel momento in cui si interviene per legare eventuali incrementi tariffari agli atti aggiuntivi necessari per i nuovi investimenti.

Vorrei sottolineare fin d'ora l'assoluta insensatezza ed il modo ingiustificato di procedere laddove si configura, come avviene con l'articolo 21, un intervento legislativo su una materia che si poteva e si doveva affrontare per via amministrativa (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, per la verità anch'io avevo chiesto di parlare sugli identici emendamenti precedentemente respinti. Colgo, quindi, questa occasione per sottolineare la nostra posizione complessiva nei confronti dell'articolo 21.

Siamo di fronte ad una norma che ha subito una profonda modifica tra il passaggio al Senato ed il successivo esame della Camera dei deputati. Si tratta di una scelta del Governo che riteniamo assolutamente non condivisibile per diverse ragioni. Innanzitutto, siamo contrari alla stessa scelta del Governo di trasfondere in un decreto-legge, quindi in una normativa di rango legislativo, tutta la disciplina del meccanismo relativo alla determinazione delle tariffe dei servizi autostradali, della loro revisione e del loro aggiornamento. Vogliamo sottolineare come la scelta della fonte di rango legislativo sia assolutamente anomala, non abbia precedenti e non trovi alcuna adeguata e ragionevole giustificazione.

Tra l'altro, si tratta di una scelta in contrasto ed in controtendenza rispetto alla linea seguita dal Governo nei primi tre anni della legislatura, in cui si è registrata una costante erosione di competenze del Parlamento da parte del Governo con il ricorso continuo, massiccio, spesso senza confini, a deleghe legislative in ambiti importantissimi. Invece, in questo caso, il Governo, al termine della *querelle* sviluppatasi tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, adotta un'opzione completamente diversa. Mi riferisco a quella di non decidere, come avvenuto fino ad oggi, tramite il CIPE e le riunioni e le decisioni del Consiglio dei ministri, le nuove determinazioni in materia di tariffe autostradali.

Il Governo, invece, adotta la scelta, completamente anomala e non giustificata, di trasfondere in una fonte di rango legislativo tutto il meccanismo di disciplina delle tariffe autostradali, con la conseguenza che si finisce per scaricare sul Parlamento una competenza che è sempre stata esercitata dal Governo e dal CIPE. Il Governo scioglie, dunque, la lunga e interminabile *querelle*, che è durata vari mesi e che ha visto tanta superficialità, tanta approssimazione e tanta mancanza di considerazione degli interessi sacrosanti degli utenti e dei cittadini, scaricando la responsabilità di ogni decisione sul Parlamento. Lo fa, tra l'altro, con una scelta, che è anche gravida di conseguenze, perché la trasposizione di questa materia in una fonte di rango legislativo (appunto il decreto-legge) significa anche irrigidire, bloccare, paralizzare la disciplina di tale materia, perché ogni ipotesi di novazione o di mutamento degli elementi assunti con questo decreto-legge, per la regolazione del sistema delle tariffe, dovrà essere praticata con l'approvazione di una nuova norma di rango legislativo.

Ad ogni modo, avremo la possibilità di esprimere anche negli interventi sugli emendamenti successivi il dissenso e le preoccupazioni che investono il merito delle soluzioni adottate e che non ci trovano consenzienti (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Vorrei illustrare brevemente l'emendamento Fontanini 21.1 presentato dal nostro gruppo. Anche se siamo d'accordo con quanto è stato previsto dal Governo nel proprio emendamento, vorrei tuttavia far capire che sostanzialmente, con queste modifiche alle convenzioni, la

Società autostrade potrà, di fatto, modificare le proprie tariffe, a seguito di rilevanti interventi aggiuntivi, in pratica effettuando investimenti ulteriori e rilevanti sul patrimonio in concessione.

La nostra preoccupazione, che esplicitiamo con questo nostro emendamento, riguarda la necessità di rispettare le norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza, nonché la durata delle concessioni autostradali stesse. Vorremmo cioè precisare che con questi ulteriori e rilevanti investimenti (che potranno giustificare, eventualmente, anche una modifica delle tariffe autostradali) non si deve comunque modificare l'oggetto stesso delle concessioni autostradali, perché, se ciò dovesse avvenire, si incorrerebbe automaticamente in un regime di infrazione comunitaria. Questa preoccupazione, peraltro, è stata fatta propria anche dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, nel parere espresso per la I Commissione.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l'emendamento in esame venisse accolto, in quanto esso, oltre a non recare oneri finanziari aggiuntivi, precisa in modo adeguato che quanto previsto dalle modifiche introdotte dal Governo in relazione alle convenzioni autostradali, comunque non interferisce con le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, sarò brevissimo. Condivido le considerazioni svolte, non solo dai colleghi Vigni e Iannuzzi, ma anche dal collega Parolo. Nel chiedere, inoltre, di poter sottoscrivere l'emendamento Fontanini 21.1, invito tutti i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Condivido anch'io la *ratio* degli interventi che mi hanno prece-

duto, soprattutto per quanto riguarda il sistema tariffario, che non può essere regolato per via legislativa; ritengo che occorra, invece, dare al Governo e al CIPE la competenza che essi meritano.

Segnalo, pertanto, quest'anomalia ed il grave precedente che si determinerà con questo provvedimento relativamente a tale tema. Inoltre, vorrei sottoscrivere l'emendamento 21.1, che reca come la prima firma quella dell'onorevole Fontanini, per il riferimento forte in esso contenuto sulla libera concorrenza, elemento fondamentale per la tutela del mercato nel nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 21.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	415
<i>Votanti</i>	414
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	208
<i>Hanno votato sì</i>	198
<i>Hanno votato no</i> ..	216).

Avverto che l'onorevole Dario Galli ha erroneamente espresso voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 21.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	413
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	186
<i>Hanno votato no</i> ..	227).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 21.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 411
Maggioranza 206
Hanno votato sì 180
Hanno votato no .. 231).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Iannuzzi 21.20.

Avverto che alcuni deputati mi hanno fatto presente che avrà luogo la riunione del loro gruppo di appartenenza. Invito dunque a prendere gli opportuni accordi all'interno del gruppo per consentire di partecipare a tale riunione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento in esame rappresenta anche l'occasione per esprimere, a nome del gruppo della Margherita, qualche considerazione attinente al merito delle questioni disciplinate dall'articolo 21 del provvedimento in esame, rispetto al quale esprimiamo la nostra valutazione negativa e critica circa lo strumento della fonte legislativa prescelto per regolamentare un meccanismo, quello della determinazione delle tariffe autostradali, delle relative revisioni, variazioni ed aggiornamenti, sino ad oggi sempre definito con un atto di natura amministrativa da parte del CIPE e del Governo e che doveva rimanere nell'alveo degli atti amministrativi di competenza del Governo.

Vorrei sottolineare che l'articolo 21 ha alle sue spalle una lunga, complessa e sofferta gestazione segnata lungo il crinale del conflitto, molto spesso netto, palese e violento, tra il ministro dell'economia e quello delle infrastrutture che riguarda la sorte dell'atto aggiuntivo tra ANAS e Società Autostrade del 23 dicembre 2002,

con il quale, per il periodo 2003-2007, si prevedevano incrementi tariffari per circa il 9 per cento, scaglionati negli anni. Rispetto a questa iniziale posizione, il ministro delle infrastrutture si è subito precipitato ad esprimere il suo assenso incondizionato, mentre il ministro dell'economia ha evidenziato una serie di perplessità, legate alla forte preoccupazione di determinare, con questo incremento tariffario, un aumento dei prezzi ed una spinta inflazionistica.

Per coprire la mancanza di responsabilità da parte del Governo nell'effettuare la scelta, si è adottato il meccanismo legislativo, non tenendo conto delle valutazioni del Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità del Ministero dell'economia, che aveva previsto la possibilità non di incrementare, ma di ridurre le tariffe.

Oggi si sceglie la via dell'incremento delle tariffe, ma questo nodo non è stato mai sciolto dal Governo e non si è chiarito il motivo per cui le proposte e le argomentazioni del suddetto Nucleo vengono oggi ignorate e completamente superate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Iannuzzi 21.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 417
Maggioranza 209
Hanno votato sì 184
Hanno votato no .. 233).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vigni 21.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Abbondanzieri. Ne ha facoltà.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, credo sia abbastanza evidente

— i colleghi che mi hanno preceduto lo hanno spiegato — che il nuovo articolo 21 di sicuro un effetto lo produrrà: poiché le tariffe finanziano gli investimenti come direbbe qualcuno, a prescindere, le tariffe cresceranno ed il contenzioso che in questi mesi si è determinato tra NARS ed Anas sulla diversa interpretazione della crescita o della diminuzione delle tariffe non si produrrà.

Questo articolo, di fatto, consentirà la crescita delle tariffe al di fuori di ogni controllo, per giunta in un periodo più lungo (da cinque anni si passerà a dieci anni).

Ecco perché, anche nel caso di questo emendamento, cerchiamo di introdurre un'attenuazione. Poiché il parametro X riguarda il recupero della produttività, al comma 1, primo periodo, chiediamo di aggiungere le parole: « per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti ». Infatti, se si deve svolgere una riflessione, occorre farla su ciò che è nuovo, su ciò che è vero, su ciò che si deve monitorare se sia stato realizzato.

Un altro aspetto che non viene evidenziato rispetto all'articolo 21 è che abbiamo cercato di proporre emendamenti che, in qualche modo, attenuassero la registrazione dei parametri. Infatti, se non si terrà conto del monitoraggio dei lavori iniziati, di quelli effettivamente realizzati e di tutta una serie di altre cose, sicuramente la crescita delle tariffe sarà inevitabile. Non a caso l'emendamento sull'articolo 21 relativo a tale questione è stato presentato il giorno dopo che il CIPE e il Ministero non hanno trovato un punto di accordo in ordine alle tariffe. In sostanza, si riscrive l'articolato, il quale esce dalla convenzione per divenire una norma di legge che consentirà di realizzare ciò che non è stato possibile attuare in sede CIPE il 29 gennaio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. L'onorevole Abbonanzieri ha già spiegato molto bene il

significato di questo emendamento; dunque vorrei solo sottolineare che, se da una parte è condivisibile l'obiettivo di attuare un rapporto più stringente e più vincolante tra meccanismi tariffari ed effettiva realizzazione dei nuovi investimenti previsti negli atti aggiuntivi, occorre farlo in modo da garantire comunque la salvaguardia dell'interesse pubblico nonché una corretta applicazione del meccanismo del *price cap*.

Con l'allungamento del periodo regolatorio fino a dieci anni, che — come abbiamo già affermato — lega le mani al regolatore per un periodo molto lungo, si deve quanto meno prevedere che lo stesso riguardi solo la parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti. In altre parole, si può garantire tale remunerazione senza rinunciare alla revisione tariffaria ordinaria ogni quinquennio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

EUGENIO DUCA. Come già affermato dai colleghi Abbonanzieri e Vigni, è veramente incomprensibile il parere contrario del Governo su questo emendamento, in base al quale si vuole che l'aumento delle tariffe dei pedaggi autostradali (quelli pagati da tutti gli automobilisti e dai camionisti; pensate alle merci italiane, che già hanno problemi di inserimento nei mercati, ed all'indebito aumento dei costi per le imprese italiane) serva almeno a motivare soltanto i finanziamenti per gli investimenti aggiuntivi.

Collegli, vi sono progetti approvati nel 1992 che, dopo 12 anni, ancora devono essere realizzati. Approvate un articolo che da oggi aumenta le tariffe per anni che non sono determinabili, vista la loro durata !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vigni 21.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 402
Maggioranza 202
Hanno votato sì 176
Hanno votato no .. 226).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,55, è ripresa alle 20.

Discussione del disegno di legge: S. 2686 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Approvato dal Senato) (4696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

*(Discussione sulle linee generali
 – A.C. 4696)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la VII Commissione (Cultura) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Santulli, ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame già approvato con alcune modifiche dal Senato, relativamente all'articolo 1 interviene in materia di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera presso alcune università italiane. Il provvedimento è indifferibile in quanto proprio l'articolo citato è adottato per ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di libera circolazione e di parità di trattamento dei lavoratori. Si tratta di una sentenza pronunciata il 26 giugno 2001 nella causa n. 212 iniziata nel 1999 per questioni non risolte dal Governo italiano.

È quindi un tentativo per scongiurare l'erogazione delle sanzioni previste il cui ammontare sarebbe dell'ordine di circa trecentomila euro giornalieri. Con questo intervento il trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma (« la Sapienza ») e dell'università Orientale di Napoli è equiparato a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo definito. Avremmo voluto vedere immediatamente riconosciuta la posizione di tutti gli ex lettori di tutte le università italiane; il Governo, però, ha assicurato al relatore che è in corso un monitoraggio in tutti gli atenei e, ciò, quindi, potrebbe verificarsi in un secondo momento.

Il riconoscimento dei diritti acquisiti, operato nei confronti dei collaboratori ed esperti linguistici, è esclusivamente economico avente effetto dalla data della loro assunzione; e, come ha già chiarito il Governo, questo riconoscimento economico comprende anche gli interventi previdenziali e assistenziali (un'altra assicurazione ad una preoccupazione che stava a cuore del relatore). L'onere previsto, conseguente all'intervento programmato, è

valutato in dieci milioni di euro per l'anno 2004, cui si provvede attraverso una riduzione...

PRESIDENTE. Colleghi della Lega Nord Federazione Padana, per favore!

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. ...del finanziamento ordinario delle università.

L'articolo 2 dispone l'equipollenza, ai titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università statali italiane, dei corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, qualora queste siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Il riconoscimento dell'equipollenza è disposto con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale e dopo aver verificato la sussistenza di una serie di precisi requisiti; deve essere, infatti, valutata la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi d'insegnamento ai percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane; inoltre, deve essere verificata la disponibilità di adeguate strutture edilizie, strumentali e didattico-scientifiche oltre che dei servizi riservati agli studenti nonché i requisiti professionali dei docenti.

Il comma 2 dell'articolo, come modificato nel corso dell'esame al Senato, esclude dalla procedura descritta i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999 e secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge n. 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona concernente il riconoscimento di titoli di studio stranieri relativi all'insegnamento superiore nella regione europea per la cui dichiarazione di equipollenza rimangono dunque ferme le disposizioni di tale ultima legge.

L'articolo 2 introduce una speciale disciplina in materia di equipollenza dei titoli di laurea, anche al fine di rafforzare il processo di convergenza europea dei sistemi scolastici e universitari. Merita segnalare che le disposizioni in esame appaiono so-

stanzialmente analoghe a quanto già previsto dall'articolo 30 della legge n. 56 del 1989, in relazione all'equipollenza automatica delle lauree in giurisprudenza rilasciate da istituzioni universitarie di particolare rilevanza internazionale.

Per quanto concerne i destinatari della disposizione recata dall'articolo 2, ritengo opportuno segnalare che nel corso del dibattito al Senato si è fatto più volte riferimento ai titoli accademici rilasciati dalle Università pontificie. In particolare, si segnala un ordine del giorno, presentato dal senatore Cutrufo e accolto come raccomandazione, che impegna il Governo ad applicare la nuova procedura ai titoli rilasciati dalla Pontificia università lateranense.

L'articolo 3 dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge e alla sua conversione in legge. Si prevede, in particolare, che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA Signor Presidente, sono trascorsi quasi tre anni dall'insediamento del Governo Berlusconi e finora per l'università non è accaduto nulla di positivo. Abbiamo assistito soltanto ad annunci propagandistici, a proposte di riforma velleitarie e largamente contestate, al taglio di finanziamenti, al blocco delle assunzioni, al blocco dei concorsi.

Nel corso del nostro lavoro parlamentare abbiamo esaminato esclusivamente una serie di decreti-legge, che sembrano farci ritornare alla stagione dei provvedimenti d'urgenza per l'università, blindati nel corso dell'esame parlamentare e in assenza di qualsiasi iniziativa propositiva da parte del Governo e di un dibattito politico pubblico sullo stato dell'università e sulle sue prospettive di qualificazione e di sviluppo.

Il decreto-legge in esame costituisce l'ennesimo provvedimento d'urgenza, che ha ad oggetto due temi degni di rilevanza ma completamente diversi fra loro (è peraltro certamente positivo il fatto che entrambi gli articoli si occupino di materie relative all'università, il che non sempre è accaduto).

L'articolo 1 riguarda la regolarizzazione del trattamento economico degli ex lettori universitari di madre lingua straniera. Si tratta di una questione la cui soluzione è certamente urgente, che presenta elementi di notevole complessità e che si trascina da anni, anche con complicazioni a livello internazionale.

L'articolo 2 affronta invece un tema che non presenta gli stessi caratteri di urgenza, e davvero non si comprende perché il Governo abbia fatto ricorso allo strumento del decreto-legge. Si tratta di una disposizione molto complessa, che prevede una procedura speciale per la dichiarazione di equipollenza tra la laurea nelle materie giuridiche rilasciata dalle università italiane e quelle conferite da istituzioni universitarie diverse da quelle italiane, ma operanti sul territorio nazionale, che siano riconosciute di particolare rilevanza con decreto del ministro. Tale anomala disposizione si riferisce principalmente alle università pontificie.

Tornando all'articolo 1, relativo agli ex lettori universitari di madre lingua straniera, va rilevato come esso riguardi una vicenda molto lunga e complessa, che vale la pena ripercorrere, almeno nei suoi passaggi fondamentali.

Gli ex lettori di lingua madre straniera hanno insegnato la propria lingua agli studenti italiani per molti anni; il sistema ha funzionato, anche positivamente, entrando in crisi non appena l'insegnamento della lingua è diventato un fenomeno molto più complesso e molto più di massa.

Da questa figura è nata quindi, nel corso degli anni, una particolare professionalità. La nostra legislazione non è tuttavia riuscita a seguire l'importante evoluzione avvenuta con la trasformazione di questa figura; si è intervenuti creando contratti a tempo determinato, che nel

1995 si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato: non più lettori, ma collaboratori ed esperti linguistici.

Nel corso degli anni, evidentemente, ci si è posto il problema del riconoscimento del lavoro di tali persone, con varie istanze, anche di natura sindacale; il tentativo, tuttavia, della normativa attuale di considerare tali figure come unità di personale tecnico-amministrativo non ha funzionato. Era ovvio che fosse così, in quanto tali lavoratori svolgono un compito didattico, ovvero insegnano la propria lingua agli studenti italiani; sono preparati professionalmente e assolvono un compito indispensabile nei nostri atenei.

Si è, quindi, ingenerata una certa confusione, anche a causa di traduzioni mal fatte, che hanno introdotto l'opinione che tale figura potesse essere equiparata a quella dei professori universitari. Ma non si tratta di professori universitari in quanto a questi ultimi spetta il compito dell'attività didattica e di quella di ricerca; si tratta, però, di figure altamente professionalizzate che svolgono un'attività didattica di insegnamento.

Come è stato ricordato anche dal relatore, moltissime sentenze — alla fine anche una della Corte di giustizia europea — hanno sancito che il nostro paese ha violato norme generali, sicché, per rimediare alla situazione, l'Italia è stata condannata al pagamento di una multa assai cospicua, 250 mila euro al giorno.

Ebbene, il decreto in esame nasce dalla necessità da parte del Governo di ottemperare alla sentenza e di evitare l'applicazione della multa; quindi, prendiamo atto dei motivi di necessità e di urgenza, non volendo, certo, disconoscerli. Ma non siamo d'accordo invece sulla soluzione adottata; anzi, credo si possa sostenere che il decreto, in realtà, non risolve la questione, intervenendo male e, per alcuni aspetti, anche inutilmente. Di fatto, non raggiunge neanche lo scopo per cui è stato pensato, ovvero proteggere il paese dalla condanna in cui è incorso.

Con le proposte emendative da noi presentate — e che domani, durante il prosieguo della discussione, illustreremo

—, abbiamo cercato di migliorare il provvedimento, tentando di superare i punti critici che esistono e che, per quanto ci riguarda, sono molto consistenti.

Ma vorrei tentare di spiegare brevemente quali siano i punti di debolezza del provvedimento. Innanzitutto i collaboratori e gli esperti linguistici sono presenti in tutti i 77 atenei italiani. Ebbene, ciascuno di noi è sicuramente a conoscenza di casi postisi in università presenti nel proprio territorio di provenienza; ciò malgrado, il decreto si occupa soltanto di sei università — quelle che hanno subito la sentenza di condanna —, tentando di risolvere la questione che ha riguardato tali atenei. Ma è una soluzione parziale e non sufficiente, così come non sufficiente è stata la delucidazione offerta dal Governo in Commissione in sede referente. Non è sufficiente perché è ovvio quanto succederà: si dovranno varare altri decreti per ciascuno degli atenei che incorrerà nella sentenza della Corte di giustizia europea.

Mi sembra che, anche dal punto di vista legislativo e parlamentare, sia una prospettiva sbagliata, non razionale; inoltre, si adotta una procedura non condivisibile.

Il Governo ha assicurato che vi sarà un monitoraggio che, tuttavia, andrebbe compiuto da subito; sin d'ora, saremmo in grado, infatti, di capire quale sia la reale situazione. Bisognerebbe così agire proprio al fine di risolvere il problema una volta per tutte, senza doverlo rinviare ad altri momenti, quando altri casi del genere si saranno verificati.

Sarebbe più giusto, come abbiamo proposto, risolvere il problema per tutti gli atenei italiani e, quindi per tutti i collaboratori linguistici, con caratteristiche e modalità valide per tutti; ciò, anche per evitare ulteriori sanzioni pecuniarie inflitte al nostro paese.

Il secondo punto di debolezza è dato sicuramente dal fatto che questo provvedimento equipara la figura di questi lavoratori ai ricercatori a tempo definito, mentre i lettori, ora collaboratori linguistici, prestano la loro intera attività lavorativa presso le università. Quindi, questo

decreto-legge non risolve il problema posto dalla Commissione e rischia anche da questo punto di vista di risultare inutile.

Di fatto, cosa stiamo approvando? Andiamo ad approvare un decreto-legge rispetto al quale la Commissione europea ha già deciso di adire la Corte di giustizia europea, affermando che di fatto non risolve i problemi che sono stati posti dalla sentenza del 26 giugno 2001. In effetti, la Commissione ritiene che inquadrare i lettori come ricercatori a tempo definito imponga loro uno *status* che per i cittadini italiani rappresenta invece una libera scelta. Inoltre, di norma i lettori lavorano a tempo pieno e le ore di lavoro da essi svolte sono nettamente superiori a quelle svolte dai ricercatori a tempo definito. Quindi, il nuovo inquadramento non è conforme alla sentenza della Corte e il divieto di esercitare la funzione di docente è in contrasto con l'attuale situazione nelle università italiane e pregiudica l'attuale funzione e l'attuale *status* dei lettori.

La Commissione europea ritiene che il decreto-legge non applichi completamente e correttamente la sentenza della Corte e propone l'imposizione di una sanzione giornaliera più forte, superiore ai 300 mila euro. Noi ci troviamo quindi di fronte ad un decreto-legge che non risolve la situazione, che rischia di complicarla e che di fatto non tutela il nostro paese neanche a fronte della sanzione che è stata adottata e che è destinata ad aumentare.

Il terzo aspetto di forte criticità riguarda il trattamento previdenziale e gli arretrati. In effetti, è evidente che quando si riconosce ad un lavoratore un trattamento economico e le caratteristiche giuridiche ad esso corrispondenti è implicito il riconoscimento anche del trattamento previdenziale. Come ho già detto, il decreto-legge non dice nulla degli arretrati economici e del trattamento previdenziale, ma è del tutto evidente che le figure di cui stiamo parlando, vale a dire professionisti dell'insegnamento della lingua, chiederanno gli arretrati spettanti in base a questa loro posizione. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare la ricostruzione di

carriera dall'inizio del rapporto ad oggi e garantire la relativa copertura previdenziale.

Anche da questo punto di vista, il Governo dice che si intende per trattamento economico anche tutta la dinamica salariale complessiva del trattamento previdenziale. Con i nostri emendamenti abbiamo proposto di inserire nel decreto-legge tale esplicita previsione in modo tale che non ci siano problemi di interpretazione, che il testo sia chiaro e che non si possa incorrere in ulteriori contenziosi.

Il quarto punto di particolare criticità riguarda la questione dei finanziamenti e del costo di questa equiparazione economica. Il costo viene messo a carico delle università, mentre è noto come le università hanno seguito per 24 anni le norme di legge e le indicazioni del ministero. Sarebbe quindi più giusto che lo Stato si accollasse i costi della sentenza, mentre così si determina una riduzione del fondo per il finanziamento ordinario dell'università e questo — non voglio dilungarmi su questo punto perché l'ho fatto in tante altre occasioni — è particolarmente grave in un momento di forte difficoltà per il nostro sistema universitario, soprattutto per il sottoinvestimento di carattere finanziario e per il taglio di risorse che è stato operato in questi due anni e mezzo dal Governo di centrodestra.

Concludo molto rapidamente, signor Presidente, per dire che questo decreto-legge, in definitiva, non risolve il problema ed anzi complica una questione già di per sé stessa complessa. Pertanto, il provvedimento andrebbe profondamente modificato come suggerito dalle nostre proposte emendative, anche perché noi ne riconosciamo le ragioni di necessità ed urgenza. Più in generale, sarebbe opportuno intervenire con un provvedimento di legge che disciplinasse definitivamente lo stato giuridico di queste figure indispensabili, mentre in sostanza con questo decreto-legge non si rispetta la sentenza della Corte e si nega la funzione di docente a queste figure che svolgono un'attività di insegnamento di cui peraltro le università hanno bisogno per un corretto insegnamento delle lingue.

I motivi di urgenza e di necessità, di cui riconosciamo la sussistenza in questo primo articolo del decreto-legge al nostro esame, non sussistono invece per ciò che riguarda l'articolo 2 del provvedimento. Non c'è urgenza infatti di dichiarare l'equipollenza tra le lauree in materie giuridiche conseguite presso le università italiane e quelle conseguite presso le istituzioni universitarie di carattere internazionale operanti in Italia, cioè le università pontificie cui la norma sembra riferirsi.

Insomma, noi non abbiamo nulla in contrario nel merito e, anzi, riteniamo sia opportuno un provvedimento legislativo che si ponga l'obiettivo di rivedere organicamente l'equipollenza della lauree italiane con quelle rilasciate dalle pontificie università — non solo in giurisprudenza, ma in tutte le materie —, ma ciò che francamente è inspiegabile è che si decida di fare questo per decreto-legge, per lo più associando temi che non c'entrano nulla l'uno con l'altro.

Questo provvedimento meriterebbe, quindi, una maggiore e diversa attenzione ed un maggiore approfondimento, dal momento che il nostro paese ha approvato nel 2002 una legge che disciplina proprio il riconoscimento dei titoli universitari stranieri, recependo la Convenzione di Lisbona che ci lega a tutti i paesi europei. Anche se, ripeto, non abbiamo niente in contrario rispetto ad un provvedimento che stabilisca l'equipollenza tra queste lauree e le lauree italiane, stiamo contestando in modo molto forte e deciso il merito ed è per questo che, a nostro avviso, la norma non andrebbe inserita in questo decreto-legge.

Ho davvero concluso, Presidente. Siamo disponibili a migliorare questo provvedimento nei prossimi giorni, attraverso i nostri emendamenti. Naturalmente ci aspettiamo un segnale di disponibilità nelle prossime ore, disponibilità ed apertura che fino ad ora non ci sono state. La discussione in Commissione infatti è stata fortemente compressa e l'esame del provvedimento neanche si è concluso; esso, per il momento, appare blindato, mentre noi riteniamo che, per affrontare in maniera

seria ed efficace questo problema, il decreto-legge andrebbe modificato in base alle nostre proposte emendative (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, ci dispiace che la serata non ci dia la possibilità di dilungarci sul tema quanto vorremmo. In poche parole, il decreto-legge riguarda due temi: in primo luogo, il trattamento dei collaboratori esperti linguistici, ex lettori di madre lingua straniera; in secondo luogo, l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale, riconosciuti di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale. In sintesi, noi riconosciamo l'urgenza e, quindi, la necessità di decretazione per il primo punto e non per il secondo.

Tuttavia, obiettiamo a tutte e due le formulazioni di essere costruite in maniera da non affrontare i temi messi in campo e anzi di avere un'articolazione confusa e, nel caso della nuova formulazione dell'articolo 1, di aprirsi all'identificazione di nuove discriminazioni. Infatti, la violazione per la quale l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea riguarda la discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, ma la definizione contenuta nel decreto-legge della figura di riferimento per il riconoscimento economico del lavoro dei collaboratori linguistici ex lettori non risponde affatto agli obiettivi identificati dalla sentenza, aprendo nuove discriminazioni, così come ha già eccepito il 4 febbraio la Commissione europea, proprio in base ai difetti riscontrati.

Purtroppo, nemmeno in Commissione abbiamo avuto la possibilità di discutere approfonditamente i due temi, riguardo ai quali speriamo che in Assemblea vi sia la disponibilità a definire due articoli meglio congegnati. Infatti, soprattutto per quanto concerne le Università degli studi della Basilicata, de La Sapienza di Roma, de

L'Orientale di Napoli ed altre ancora, vorrei evidenziare che vi sono collaboratori linguistici che aspettano il riconoscimento dei loro diritti.

Il tema dei collaboratori linguistici è molto importante, perché l'insegnamento della lingua, attraverso persone di madrelingua ha determinato una svolta nell'internazionalizzazione del sistema universitario. Del resto, una parte significativa dei lettori non limita il proprio apporto esclusivamente a funzioni di supporto tecnico all'apprendimento della lingua, bensì contribuisce ad innalzare la qualità dell'offerta didattica; vorrei ricordare, al riguardo, che alcuni di essi hanno prodotto anche materiale didattico (grammatiche e vocabolari), dunque veri e propri risultati di ricerca.

Detto ciò, relativamente al riconoscimento economico di personale inquadrato come tecnico amministrativo, la figura del ricercatore confermato a tempo definito non risponde assolutamente ai bisogni in campo. Infatti, è vero che, per un verso, viene salvaguardato il diritto acquisito dai lettori, ex legge n. 236 del 1995, di svolgere attività professionali esterne; tuttavia, per altro verso, il tempo definito per tali figure corrisponde ad un lavoro di 500 ore annue, mentre per un ricercatore confermato a tempo pieno l'impegno massimo previsto è di 350 ore annue. Del resto, il tempo definito è un regime scelto dai ricercatori italiani, mentre in questo caso viene imposto dal decreto-legge; inoltre, il divieto di svolgere una funzione docente contrasta, almeno in parte, con alcuni dei profili professionali di fatto dei collaboratori linguistici.

È per questo motivo che abbiamo prospettato, con una delle nostre proposte emendative, di identificare nel *budget* d'ateneo anche un contratto aggiuntivo di professore a contratto per quei lettori per i quali la facoltà, i corsi di laurea o gli organi accademici riconoscano anche un'esperienza specifica. D'altra parte, non accettiamo che il costo del decreto-legge, al di là del contratto aggiuntivo come professore a contratto, ricada sul fondo ordinario dell'università. Non c'è molto da

argomentare al riguardo, poiché se, come è noto, il fondo ordinario definito a legislazione vigente non riesce nemmeno a far fronte alla chiamata di coloro che risultano già idonei ai concorsi, non vediamo come possa rispondere a tale aggravio di spesa.

Ciò per quanto riguarda articolo 1 del decreto-legge in esame, rispetto al quale la Commissione europea ha già eccepito una nuova infrazione per discriminazione. Per quanto concerne l'articolo 2, invece, vorrei osservare che non sono affatto chiari i destinatari delle norme. Avremmo preferito che la dichiarazione di equipollenza per i titoli delle università pontificie fosse affrontata a 360 gradi, quindi per tutti i titoli (ovviamente, con il parere del Consiglio universitario nazionale, su decreto del ministro), magari nel momento in cui sia adottato il regolamento attuativo della Convenzione di Lisbona, vale a dire in relazione al riconoscimento dei titoli di università straniere operanti sia all'estero, sia in Italia.

In tal caso, ci sembra di ravvisare una certa superficialità nel testo del provvedimento ed anche alcuni aspetti un po' confusi, rispetto ai quali le nostre proposte emendative cercheranno di fare chiarezza.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, non ripercorrerò l'intero *excursus* storico di questa annosa vicenda, che si trascina dagli anni ottanta e che vede queste figure insegnanti — importantissime per le università — senza alcun riconoscimento di *status* giuridico. Al riguardo, vorrei ricordare che vi è una sentenza della Corte di giustizia europea che ha richiamato pesantemente il nostro paese ad intervenire in tale materia, ma i provvedimenti fin qui adottati sono stati stigmatizzati, ancora volta, dalla Commissione europea.

Adesso, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che, seppur chiamato a risolvere una questione annosa e di grande urgenza, ci appare assolutamente insufficiente, se non dannoso, per numerosi aspetti.

Intanto, equiparare i lettori ai ricercatori confermati a tempo definito significa precludere il loro accesso alla categoria dei ricercatori a tempo pieno. In tal modo, viene loro imposto uno *status* che, per i cittadini italiani, è conseguenza di una libera scelta. Peraltro, di norma i lettori lavorano a tempo pieno, il che comporta che le ore di lavoro da essi accumulate sono nettamente superiori a quelle dei ricercatori a tempo definito.

Inoltre, l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi funzione docente si pone in aperto contrasto con la situazione esistente nelle università italiane e pregiudica la funzione e lo *status* dei lettori.

Il decreto-legge al nostro esame non affronta, poi, la questione del pagamento dei contributi previdenziali.

Insomma, sono tantissimi i punti critici: l'inquadramento a tempo definito, il riferimento solo ad alcune università, il trattamento economico sono elementi di criticità sostanziale tutti molto rilevanti. Una loro sintetica analisi servirà anche a far comprendere il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, i quali vanno nella direzione di correggere un provvedimento che consideriamo assolutamente sbagliato ed insufficiente.

In primo luogo, i lettori di madre lingua straniera ai quali si riferisce il decreto-legge sono quelli operanti nei sei atenei italiani specificamente indicati nell'articolo 1. Tuttavia, da un lato, tale figura è presente in tutti i 77 atenei italiani e, dall'altro, la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee è riferibile a tutti. Dunque, o faremo un decreto-legge per ciascuno degli altri atenei italiani o il nostro paese si esporrà a nuove condanne.

In secondo luogo, è impensabile che l'Italia possa cavarsela con l'equiparazione ad una figura che lavora a tempo definito, mentre i lettori prestano la loro attività lavorativa presso le università a tempo pieno e, come i docenti, si occupano di didattica e di insegnamento. Non risolvendo tale problema, il decreto-legge è del tutto inutile.

Chi paga, poi, il costo dell'equiparazione? Naturalmente, il Governo scarica i relativi costi sui fondi degli atenei, già assottigliati dalle leggi finanziarie fin qui approvate. Ma scaricare il costo dell'operazione sulle università ci sembra intollerabile.

Un'ultima questione chiama in causa l'articolo 2, che per noi è assolutamente inaccettabile. Con una soluzione anomala e pasticciata e mediante un decreto-legge, non si capisce sulla base di quale urgenza, si dichiara, sostanzialmente, l'equipollenza ai corrispondenti titoli accademici di laurea e laurea specialistica rilasciati dalle università italiane nell'area delle materie giuridiche di quelli rilasciati dalle università pontificie.

Intanto, non si capisce quale sia l'urgenza che ha indotto il Governo ad intervenire in materia con decreto-legge. Perché è stata scelta questa strada? Peraltro, si dimentica che il nostro paese ha già approvato nel 2002 una legge che, recependo sia pure in ritardo la Convenzione di Lisbona in materia, disciplina proprio il riconoscimento dei titoli universitari stranieri.

Insomma, noi siamo fortemente contrari all'articolo 2 ed all'impianto complessivo...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Titti De Simone.

TITTI DE SIMONE. ...del provvedimento, che riteniamo in ogni caso insufficiente.

Naturalmente, aspettiamo di capire quale sarà l'atteggiamento sulle proposte emendative da noi presentate: il nostro voto finale si orienterà di conseguenza.

Questo provvedimento rappresenta, secondo noi, un'occasione mancata: il nostro paese perde l'occasione di disciplinare definitivamente lo stato giuridico dei lettori di madre lingua straniera, figure indispensabili nelle nostre università, e di rendere certi i loro diritti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 4696)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Santulli.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, per quanto riguarda la valutazione sul testo, mi rifaccio alla relazione di accompagnamento. Tuttavia, credo che, in parte, debba rispondere. Al riguardo, è comunque utile la lettura dei verbali dei lavori svolti in Commissione. Tra l'altro, in sede di esame in Commissione, siamo entrati nel merito di alcuni temi sollevati in Assemblea. Ritengo, dunque opportuno svolgere alcune osservazioni.

Sull'opportunità di estendere ai collaboratori linguistici (ex lettori di madre lingua straniera) di tutte le università il riconoscimento economico previsto da questo provvedimento, abbiamo già risposto in Commissione: ci limitiamo ad osservare il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia riguardante l'infrazione comunicata con riferimento a sei atenei italiani. Possediamo un dato certo sui numeri e sulla consistenza del problema. Su ciò, abbiamo previsto la conseguente copertura economica. Per questi motivi, facciamo riferimento ad un testo che abbia una certezza per quanto riguarda i numeri complessivi.

Per quanto attiene al futuro (abbiamo assunto tale impegno in Commissione e lo riconfermiamo ora), sarà compiuto un attento monitoraggio, non semplice, tra l'altro, dal punto di vista tecnico, riguardante il complesso dell'università italiana, quindi anche gli altri atenei (lo ripeto: rispettiamo la sentenza della Corte e ri-

spondiamo ad una serie di quesiti posti anche dal relatore). Si tratta di questioni di carattere squisitamente tecnico.

Sulla questione posta dal relatore riguardante il non riconoscimento delle funzioni di docente (previste nel provvedimento) agli ex lettori, rispondiamo che gli stessi hanno sempre svolto un'attività generalmente didattica ma non docente, in quanto funzionale e di supporto alla primaria attività di professori universitari. Tra l'altro, è bene ricordare che la sentenza fa riferimento al riconoscimento del trattamento economico dei lettori. Quindi, abbiamo equiparato la figura degli ex lettori, ai soli fini economici, alla figura del ricercatore confermato a tempo definito. Abbiamo fatto questa scelta anche per un altro motivo: il ruolo e lo *status* giuridico degli ex lettori non era legato all'esclusività del rapporto.

La definizione del numero delle ore è stata inserita durante l'esame del provvedimento al Senato attraverso una proposta emendativa. Si fa riferimento ad un impegno pieno corrispondente a 500 ore. Ciò è legato, quindi, esclusivamente al riconoscimento.

Sono convinto che, con riferimento ai rilievi mossi ultimamente attraverso la documentazione inviata dalla Commissione, le motivazioni che daremo sulla valutazione degli effetti di questo decreto-legge, le note tecniche di accompagnamento, la copertura finanziaria e lo stato giuridico, potranno essere rassicuranti per la Commissione e per la Corte.

Per quanto riguarda invece la questione della copertura finanziaria, il relatore si è riferito al fatto che questa è una questione che si trascina nell'università da anni; la sentenza e le procedure legate alla causa in corso nascono nel 1999, ma la questione è ben più antica. Il fatto che il Governo abbia ritenuto di trovare la copertura finanziaria nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario è chiaramente legato alle disponibilità di questo fondo, che ha avuto un incremento consistente di circa 270 milioni di euro nella finanziaria 2004. Teniamo presente che stiamo parlando del fondo di finanziamento ordinario e del

fondo di trasferimenti pubblici agli atenei, quindi non di risorse proprie degli atenei, e che l'attività che viene svolta dagli ex lettori è svolta negli atenei per attività specifiche degli atenei. Quindi, ci sembrava opportuno ricollocarlo nell'ambito del trasferimento dei fondi pubblici attraverso il FFO.

Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito, tenendo presente che anche gli emendamenti presentati non stravolgono il testo e non lo modificano sostanzialmente; ci sono alcuni emendamenti che richiedono alcuni chiarimenti che il Governo ritiene, come ha ritenuto il relatore nell'espressione dei pareri, siano ampiamente ricompresi nel testo.

Comunque avremo modo di discuterne durante l'esame degli emendamenti, nel corso del quale, se vi sarà necessità, avremo la possibilità di chiarire gli aspetti che non sono stati chiariti in questa rapida discussione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente (ore 20,38).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla VI Commissione permanente (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione » (4738) — *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 25 febbraio 2004, alle 9,30:

(ore 9,30 e ore 16)

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2677 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato) (4653-A).

— Relatore: Saia.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2686 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Approvato dal Senato) (4696).

— Relatore: Santulli.

3. — Seguito della discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00294, Deiana ed altri n. 1-00302, Anedda ed altri n. 1-00321 e Antonio Leone n. 1-00322 sulla destinazione della base militare statunitense nell'arcipelago della Maddalena.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MASSIDDA ed altri; VALPIANA; SERENA; PISCITELLO; BATTAGLIA ed altri; DORINA BIANCHI; NAN; MORONI; MIGLIORI: Disciplina del settore erboristico (278-925-1005-1139-1851-2411-2330-2377-2457-A).

— Relatore: Massidda.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge (previo esame e votazione di una questione pregiudiziale):*

CIRIELLI ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (2055-A).

— Relatore: Cirielli.

6. — Seguito della discussione della mozione Bellillo ed altri n. 1-00309 sulle iniziative per la liberazione di una parlamentare colombiana ostaggio delle forze armate rivoluzionarie della Colombia.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

BATTAGLIA ed altri; DI VIRGILIO ed altri; CASTELLANI ed altri, BINDI ed altri; VALPIANA: Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti (2166-3321-3374-3441-3785-A).

— Relatore: Zanotti.

(p.m., al termine delle votazioni)

8. — *Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali):*

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (4644).

(ore 15)

9. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22,30.